

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO

CONDIZIONI SPECIALI

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON

CONDUCENTE PER IL TRASPORTO COLLETTIVO DI SOGEI S.P.A., ED. 2

– ID 2472 –



Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Dimensione massime del servizio

Articolo 6 S: Subappalto

Articolo 7 S: Risorse impiegate

Articolo 8 S: Monitoraggio e controllo sul Servizio

Articolo 9 S: verifica di conformità

Articolo 10 S: Penali

Articolo 11 S: Corrispettivo

Articolo 12 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 13 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 14 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 15 S: Nomina responsabile trattamento dati personali e subingresso nel contratto

Articolo 16 S: Obblighi relativi al codice etico e al piano di prevenzione della corruzione

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”)

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...)”*;
- b) l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *“(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”*;
- c) in data 4 febbraio 2019 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n.



- 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) l'Impresa ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo il contrassegno n. _____ per un importo pari a € _____. *<(oppure in alternativa qualora il pagamento dei suddetti oneri sia avvenuto con modalità virtuale)>* l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate _____", ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. _____, per un importo pari a € _____.>].
- h) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- i) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 9156875C49;
- j) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- k) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica, Allegato "II" Patto di integrità); nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto e i documenti quali Appendice 1 – Capitolato Tecnico, Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara disponibili al link www.consip.it, ancorché non materialmente allegati, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle



prestazioni e consentono di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

m) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;

n) valgono le seguenti definizioni:

- a. per la Committente si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;
- b. per Amministrazione si intende il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprietario dell'intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinatarie dei servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie che attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà, per disposizione legislativa o amministrativa, (decreto ministeriale, decreto di natura normativa o decreto presidenza consiglio dei ministri), ogni altra attività di natura informatica.

o) Il presente contratto non si caratterizza per alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 50, d.lgs. 50/2016.

p) Nel presente contratto non trova applicazione quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 157/2019 e così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1/E, del 12 febbraio 2020.

q) *[eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: _____ risulta allo stato pendente, innanzi al _____, giudizio R.G. _____, instaurato dalla _____ contro _____, per _____.]*

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel "Capitolato Tecnico" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto: il servizio di noleggio di autobus con conducente per il trasporto collettivo di Sogei S.p.A..
2. La Sogei potrà utilizzare il presente contratto anche per le attività che, in forza di provvedimenti di legge, provvedimenti ministeriali o atti/disposizioni amministrative, svolge o svolgerà in favore degli enti che rientrano nella definizione di Amministrazione.



3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
4. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 11 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la sede della Committente e comunque nei luoghi indicati nel Capitolato Tecnico.
7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____.
15. Il nominativo del Responsabile della Fornitura è _____ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. ____ mail ____ pec _____. Gli indirizzi del Fornitore al quale Sogei potrà rivolgersi sono tel. ____ mail ____ pec _____. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, e in seguito ad una comunicazione della Sogei, entro 3 giorni dalla comunicazione stessa.
2. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.
3. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della SOGEI.
4. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.



5. Entro sette giorni dalla stipula del Contratto sarà fissata una riunione nella quale verrà concordato il “Piano Operativo”, ovvero eventuali specifiche modalità operative con cui operare.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
7. Ogni eventuale sospensione del servizio in corso di esecuzione non verrà considerato ai fini della durata del contratto la quale verrà debitamente rimodulata.
8. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato **art. 106, comma 1, lett. c)**.



6. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
7. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
8. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si obbliga a fornire prima dell'attivazione del Servizio, l'elenco degli autobus che verranno utilizzati per lo svolgimento dei servizi, corredato dalla documentazione richiesta, come indicazioni del par. 5 del Capitolato Tecnico;
4. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria), si impegna a fornire, prima dell'attivazione del Servizio, un elenco contenente i nominativi del personale che prevede utilizzare nello svolgimento del Servizio.



5. Tale elenco dovrà comprendere il personale stabilmente dedicato al servizio nonché quello che sarà utilizzato per eventuali sostituzioni di quello stabile, in numero sufficiente a garantire la continuità del Servizio.
6. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
10. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.
11. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONE MASSIMA DEL SERVIZIO

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare il numero delle corse e delle linee, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 11 S "Corrispettivo" comma 1.



ARTICOLO 6 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____
_____ per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 7 S

RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile unico operativo delle attività contrattuali se diverso dal responsabile del contratto, affinché la Committente, nella persona del proprio Responsabile, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa si obbliga ad impiegare, per l'espletamento del Servizio oggetto del presente Contratto, personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio, impegnandosi ad osservare ed applicare integralmente le disposizioni di legge in vigore e quelle contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili negli accordi locali integrativi degli stessi, nonché ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali e assicurativi.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte e attenersi a quanto indicato al par. 4.6 del Capitolato Tecnico;
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare alla Committente la variazione, come indicato al par. 4.6 del Capitolato Tecnico.
5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto (par. 4.6. del Capitolato Tecnico). In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.



6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono possedere i requisiti e attenersi a quanto indicato al par. 4.6 del Capitolato Tecnico.
9. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel presente Contratto e nel capitolato Tecnico.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 8 S

MONITORAGGIO E CONTROLLO SUL SERVIZIO

1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio e a controlli delle attività oggetto del presente Contratto e dei relativi livelli di servizio, secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. Nel caso in cui, durante i controlli di cui sopra, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emessa una penale in funzione di quanto riportato nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 9 S

VERIFICA DI CONFORMITA'

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Tali verifiche verranno avviate con le modalità e le tempistiche indicate al presente articolo e al par. 9 del Capitolato Tecnico.
3. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute con cadenza mensile, dove il Fornitore presenterà a Sogei il consuntivo delle corse effettuate distinte per Linea, denominato "consuntivo attività". Tale documento, inviato entro i **primi cinque giorni**



- lavorativi del mese successivo a quello di riferimento**, conterrà le informazioni necessarie alla corretta e puntuale fatturazione dei Servizi effettivamente eseguiti.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
 5. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
 6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
 7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
 8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo ove applicabile la relativa penale.
 9. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
 10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
 11. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
 12. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

ARTICOLO 10 S

PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo nell'**attivazione del Servizio**, di cui all'art. 2 S comma 1) del presente Contratto, la Committente applicherà una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
2. Per ogni giorno solare di **ritardo nella consegna della documentazione** richiesta (l'elenco degli autobus utilizzati per lo svolgimento del Servizio), di cui all'art. 4 S comma 3) del presente Contratto, la Committente applicherà una penale pari a euro 120,00 (centoventi/00). Si precisa che l'Impresa sarà considerata in ritardo, e quindi la Committente procederà all'applicazione della penale di cui al presente comma, anche nel



caso in cui la menzionata documentazione venga consegnata in modo parziale ovvero risulti mancante anche di una soltanto delle informazioni e/o dei dati che in essa devono essere contenuti.

3. Per ogni giorno solare di **ritardo nella consegna della documentazione** richiesta (l'elenco dei nominativi utilizzati per lo svolgimento del Servizio), di cui all'art. 4 S comma 4) del presente Contratto, la Committente applicherà una penale pari a euro 120,00 (centoventi/00). Si precisa che l'Impresa sarà considerata in ritardo, e quindi la Committente procederà all'applicazione della penale di cui al presente comma, anche nel caso in cui la menzionata documentazione venga consegnata in modo parziale ovvero risulti mancante anche di una soltanto delle informazioni e/o dei dati che in essa devono essere contenuti.
 4. Per ogni giorno lavorativo di **ritardo nella consegna della documentazione** richiesta in caso di sostituzione momentanea con un automezzo diverso da quelli dichiarati, di cui all'par. 4.1 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a euro 50,00 (cinquanta/00), per ogni automezzo oggetto della sostituzione.
 5. Per ogni giorno solare di ritardo nella comunicazione della **sostituzione del Responsabile dell'esecuzione del servizio**, rispetto al termine di preavviso di cui al par. 8 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a euro 50,00 (cinquanta/00).
 6. Per ogni mancata esecuzione non concordata di una corsa programmata nell'arco di un mese, la Committente applicherà una penale pari a euro 50,00 (cinquanta/00).
 7. In caso di ripetizione di **mancata esecuzione non concordata** di una corsa programmata nell'arco di un mese, la Committente applicherà una penale pari a euro 100,00 (cento/00).
 8. Per ogni 15 minuti di ritardo rispetto al termine previsto per il **ripristino delle funzionalità del mezzo in avaria** o del veicolo sostitutivo in grado di trasportare i viaggiatori coinvolti, la Committente applicherà una penale pari a euro 25,00 (venticinque/00).
 9. Per ogni ritardo di ciascun automezzo maggiore di 10 minuti rispetto **all'orario di partenza previsto**, per entrambe le fasce orarie, la Committente applicherà una penale pari a euro 25,00 (venticinque/00), fatto salvo cause di forza maggiore documentate come incidenti, ecc.). A partire dal quarto ritardo nell'arco dello stesso mese l'importo della penale sarà pari a euro 50,00 (cinquanta/00).
 10. Per ogni ritardo di ciascun automezzo maggiore di 10 minuti rispetto **all'orario di arrivo previsto**, per entrambe le fasce orarie, la Committente applicherà una penale pari a euro 25,00 (venticinque/00), fatto salvo cause di forza maggiore documentate come incidenti, ecc.). A partire dal quarto ritardo nell'arco dello stesso mese l'importo della penale sarà pari a euro 50,00 (cinquanta/00).
 11. Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dell'elenco contenente la **variazione dei nominativi del personale** impiegato nell'erogazione delle attività, rispetto al termine indicato di all'par. 4.6 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a euro 50,00 (cinquanta/00).
 12. Per ogni giorno di ritardo nella **sostituzione di ciascuna unità di personale** richiesta dalla Sogei rispetto al termine indicato di all'par. 4.6 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a euro 100,00 (cento/00).
-



13. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la **trasmissione con frequenza mensile del “consuntivo attività”**, di cui al par. 9 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a euro 50,00 (cinquanta/00).
14. Per ogni corsa effettuata con **impianto (sia riscaldamento che raffreddamento) non funzionante** o non idoneo a climatizzare il mezzo in modo da garantire il comfort dei passeggeri, la Committente applicherà una penale pari a euro 50,00 (cinquanta/00).
15. La Committente si riserva di applicare una penale pari a euro 25,00 (venticinque/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - a. Per ogni ritardo rispetto alla trasmissione con frequenza settimanale della copia dei **fogli presenza**, di cui al par.6 del Capitolato Tecnico;
 - b. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la trasmissione con frequenza mensile il **report statistico**, di cui al par.6 del Capitolato Tecnico;
 - c. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la trasmissione con frequenza mensile del report di **riepilogo delle emissioni di CO₂** degli automezzi utilizzati per ogni linea, di cui al par.6 del Capitolato Tecnico;
 - d. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la trasmissione automatica delle **informazioni su richiesta**, di cui al par.6 del Capitolato Tecnico;
 - e. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la **trasmissione di altri dati** sul Servizio che Sogei ritiene utili, di cui al par.6 del Capitolato Tecnico;
16. Per ogni corsa effettuata con **autobus non conforme** ai requisiti specificati al Capitolato Tecnico, in particolare con riferimento alla carenza nella pulizia e nelle condizioni igieniche degli automezzi utilizzati nel Servizio, così come definiti nel Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a euro 75,00 (settantacinque/00).
17. Le penali, che saranno comunicate dal Responsabile del Contratto/Mobility Manager della Sogei mediante relazione al Responsabile dell’esecuzione del Servizio del Fornitore, verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all’art. 3 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive”, resta salvo il diverso termine indicato.
18. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento, se, come previsto nell’ “Allegato Privacy”, allegato al presente Contratto, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno necessario per il Fornitore per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei



- dati personali”, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all’art. 13 S “Condizione particolare di risoluzione”.
19. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento ed il subappaltatore sia nominato sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento, se, come previsto nell’”Allegato Privacy”, allegato al presente Contratto, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno necessario per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all’art. 13 S “Condizione particolare di risoluzione”.
 20. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all’art. 3 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive”, resta salvo il diverso termine indicato.
 21. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
 22. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l’ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
 23. La Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all’articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.
 24. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato “Corrispettivo”, comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
 25. Nel caso in cui l’applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.



ARTICOLO 11 S

CORRISPETTIVO

1. Il **corrispettivo massimo complessivo**, onnicomprensivo, per il Servizio oggetto del presente Contratto, calcolato sulla base di quanto specificato nel Capitolato Tecnico, è pari a € _____ = (/00), comprensivo dei costi relativi della sicurezza pari ad € _____, __, __. In particolare, i corrispettivi unitari con cui sono stati calcolati il costo delle corse del Servizio Ordinario e del Servizio Straordinario sono:

IL TARIFFARIO		
n°	Voce di offerta economica	Prezzo unitario
1	Costo Km (€/Km) – autobus 20 posti	
2	Costo Km (€/Km) – autobus 30 posti	
3	Costo Km (€/Km) – autobus 50 posti	
4	Costo Corsa 1 (€/minuto) – autobus 20 posti	
5	Costo Corsa 1 (€/minuto) – autobus 30 posti	
6	Costo Corsa 1 (€/minuto) – autobus 50 posti	
7	Costo Corsa 2 (€/minuto) – autobus 20 posti	
8	Costo Corsa 2 (€/minuto) – autobus 30 posti	
9	Costo Corsa 2 (€/minuto) – autobus 50 posti	
10	Costo Corsa 3 (€/minuto) – autobus 20 posti	
11	Costo Corsa 3 (€/minuto) – autobus 30 posti	
12	Costo Corsa 3 (€/minuto) – autobus 50 posti	

2. I **parametri** delle linee del “Servizio Ordinario” sono:

PARAMETRI LINEA		
STAZIONE MAGLIANA – SEDE SOGEI		
	TEMPO IMPIEGATO (A/R)	NUMERO KM (A/R)
	<i>N_{min impiego}</i>	<i>N_{Km}</i>
Corsa 1		
Corsa 2		
Corsa 3		

PARAMETRI LINEA		
STAZIONE ANAGNINA – SEDE SOGEI		
	TEMPO IMPIEGATO (A/R)	NUMERO KM (A/R)
	<i>N_{min impiego}</i>	<i>N_{Km}</i>
Corsa 1		
Corsa 2		

PARAMETRI LINEA		
-----------------	--	--



SAXA RUBRA – SEDE SOGEI		
	TEMPO IMPIEGATO (A/R)	NUMERO KM (A/R)
	$N_{min\ impiego}$	N_{km}
Corsa 1		

Tali parametri non potranno subire modifiche salvo quanto previsto al comma 12) del presente articolo e dal Capitolato Tecnico.

3. I **costi corsa** risultanti per il “Servizio Ordinario” sono:

COSTO CORSA	
STAZIONE MAGLIANA – SEDE SOGEI	
	Prezzo unitario
Corsa 1	
Corsa 2	
Corsa 3	

COSTO CORSA	
STAZIONE ANAGNINA – SEDE SOGEI	
	Prezzo unitario
Corsa 1	
Corsa 2	

COSTO CORSA	
SAZA RUBRA – SEDE SOGEI	
	Prezzo unitario
Corsa 1	

Tali costi corsa rimangono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale, salvo quanto previsto al comma 12) del presente articolo e dal Capitolato Tecnico.

4. Come specificato al par. 4.3.2 del Capitolato Tecnico, con riferimento al costo di un’eventuale «Corsa 4» aggiuntiva, si calcola sottraendo il 10% dai parametri del Tariffario P_{km} e $P_{min\ impiego}$ della «Corsa 3» di riferimento utilizzata. Le corse successive alla n. 4 avranno lo stesso costo della corsa n. 4.
5. Come specificato ai par. 4.2.1 e 4.3.2 del Capitolato Tecnico, con riferimento a eventuali trasferimenti fuori la città di Roma, si procederà al calcolo del costo del trasferimento come indicato ai paragrafi 4.3.1 e 4.3.2 del Capitolato Tecnico, dove si applicherà il “Costo km” e “Costo Corsa 2” risultante dal Tariffario per il mezzo richiesto.
6. In caso di linee o corse aggiuntive, il corrispettivo giornaliero subirà una variazione in aumento calcolata sulla base del Tariffario risultante dall’Offerta Economica del Fornitore (par. 4.3.1 del Capitolato Tecnico). Il relativo calcolo del costo delle singole corse previste



(sia in caso di nuova linea, sia in caso di corse aggiuntive a linee già esistenti) sarà determinato applicando quanto previsto al par. 4.3.2 del Capitolato Tecnico.

7. In caso di soppressione di linee o corse, il corrispettivo giornaliero subirà una variazione in diminuzione calcolata sulla base del prezzo unitario della corsa/delle corse soppressa/soppresses per la linea interessata. Pertanto il costo giornaliero della linea oggetto di tale variazione sarà ridotta del costo delle corse soppresses.
8. In caso di richiesta di una diversa tipologia di automezzo rispetto a quanto previsto al paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico, i nuovi “costi corsa” relativi al nuovo automezzo richiesto dalla Committente per lo svolgimento del servizio (es. passaggio da un autobus a 30 posti a un autobus a 50 posti), saranno calcolati sulla base del “Tariffario” risultante dall’Offerta Economica del Fornitore e il relativo calcolo del costo delle singole corse previste sarà determinato utilizzando la formula presente al par. 4.3.2 del Capitolato Tecnico.
9. I corrispettivi unitari si riferiscono all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, tenendo in considerazione anche eventuali variazioni, interruzioni, sospensioni del Servizio richieste da Sogei come indicato al par. 4.4 del Capitolato Tecnico.
10. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
11. I corrispettivi unitari sono accettate dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
12. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito “Periodo/i di Rilevazione”) i prezzi offerti e riportati nella tabella di cui al comma 1 del presente articolo, (di seguito “Prezzi oggetto di Rilevazione”) potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in base all’indice ISTAT dei prezzi a consumo (di seguito “Indice”).

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell’Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.

Qualora la variazione percentuale dell’Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 10%, (di seguito “Soglia di Variazione”), i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istanza del Fornitore stesso in caso di revisione in aumento, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all’eccedenza dell’Indice di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito “Prezzi Revisionati”). In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall’Amministrazione per l’appalto, l’Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 11 G oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

13. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del



1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

14. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
15. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.

ARTICOLO 12 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato per l'erogazione di servizi a consumo il Fornitore potrà emettere fattura a termine del mese di riferimento sulla base del numero di corse effettivamente erogate e successivamente alla approvazione da parte della Sogei del "consuntivo attività" (Verifica di Conformità), come indicato al par. 9 del Capitolato Tecnico, contenente il dettaglio delle corse erogate nel periodo di riferimento, nonché della verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.
2. La Committente non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti ex lege.
3. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Sogei eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. Il Fornitore dichiara che il conto sul quale verranno effettuati i pagamenti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n.136.
5. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.
6. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto* anche per il



subappaltatore>, <eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

8. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
9. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli "Personale Impiegato" e "Inadempienze contributive e retributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, e trasmettere anche le dichiarazioni rese dagli eventuali subappaltatori/subcontraenti/subaffidatari/subfornitori ad ogni titolo coinvolti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni/obblighi previdenziali nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet www.sogei.it -> Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi". In mancanza di tali dichiarazioni la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione a comprova diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.

10. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) 9156875C49, il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.
11. <nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni



Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.

12. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
13. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
14. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario>
15. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del, D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, e dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.
16. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
17. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
18. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
19. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La



società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 13 S

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001, rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
2. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento, si applica la seguente disciplina.
La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'“Allegato Privacy” ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile, e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei, di cui all'“Allegato Privacy” risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - c) nel caso in cui, a fronte della diffida di Sogei comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa Sogei o da terzi autorizzati nei confronti del Fornitore, non siano adottate dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento, nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, come previsto dall'“Allegato Privacy”.

ARTICOLO 14 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine



per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.



9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 15 S

NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. La disciplina prevista nel presente articolo si applica nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o, successivamente, in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore - che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ed ha assunto gli impegni previsti nella domanda di partecipazione - è altresì designato come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, ai sensi dell'art. 28, comma 2 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, in qualità di Titolare, riportati nell'allegato 16 al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale denominato "Allegato Privacy", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) nonché alle eventuali istruzioni aggiuntive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali ed a quanto previsto nel Capitolato tecnico.
3. Nell'ipotesi in cui nel presente Contratto, nei relativi Allegati o nei documenti rilasciati dalla Sogei sia specificato che, con riferimento alle attività in esso dedotte, il Fornitore assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ovvero di Contitolare, quest'ultimo si impegna comunque ad osservare gli obblighi previsti nel presente Contratto, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali e, per quanto applicabili dall'Allegato Privacy", e ove necessario, le Parti definiranno uno specifico accordo interno ai sensi dell'art. 26 del GDPR.
4. Il Fornitore in tal caso dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell' "Allegato Privacy" al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
5. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, la



Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi.

6. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
7. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

ARTICOLO 16 S

OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001.
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad



alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.

6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente comma: **Art. 17 S – Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto**

In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/e giurisdizionale/i in premessa, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.]

La Committente

Il _____ <inserire carica>

F.to digitalmente

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

F.to digitalmente

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2 S - Durata

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S – Dimensione massima del Servizio;

Articolo 7 S - Risorse impiegate;

Articolo 8 S - Monitoraggio e controllo sul Servizio

Articolo 9 S – Verifica di conformità;

Articolo 10 S – Penali;

Articolo 13 S – Condizione particolare di Risoluzione;

Articolo 14 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 15 S – Nomina Responsabile Trattamento dati e Subingresso nel contratto

Articolo 16 S - Obblighi relativi al Codice etico e al Piano di prevenzione della Corruzione

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 4G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 7G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile;

Articolo 8G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa;

Articolo 10G – Garanzia definitiva;

Articolo 11G – Recesso;

Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi;

Articolo 14 G – Subappalto;

Articolo 15 G- Foro esclusivo;

Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali;

Articolo 17 G - Risoluzione;

Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <inserire carica>

(Firmato digitalmente)

